



CITTÀ DI PARABITA
PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
DELLA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/05/2014
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 11/10/2022

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 – FINALITÀ

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 – FORME DI GESTIONE

ART. 6 - SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA

ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE

ART. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, O CON GARA INFORMALE

ART. 9 – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

ART. 10 – CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

ART. 11 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO

ART. 12 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

ART. 13 – CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

Art. 14 – NUOVI IMPIANTI

ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PARABITA

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003"), e della L.R. 33/2006, le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà, anche superficiaria o comunque nella disponibilità dell'amministrazione comunale al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Amministrazione", il Comune di Parabita;
- b) per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà, anche superficiaria, comunale sia in diretta gestione che in gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
- c) per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per "forme di utilizzo" e "forme di gestione", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e) per "affidamento in gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- f) per "concessione in uso", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per "tariffe", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- h) per impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- i) per impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.

ART. 3 – FINALITÀ

Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva. E' alle seguenti finalità specifiche, che si considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri

di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dal Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale, sentito l'assessore allo sport, su proposta del responsabile di settore competente, formula la politica tariffaria per gli impianti sportivi comunali definendo periodicamente le tariffe da applicare per ogni tipologia di sport esercitato e il limite massimo delle tariffe ed i criteri di rivalutazione delle stesse, da applicare negli impianti affidati in gestione a terzi; formula altresì i criteri per eventuali esenzioni.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione degli impianti sportivi del Comune di Parabita privi di rilevanza economica.

ART. 5 – FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:

a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;

b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;

c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte del soggetto individuato come gestore. (legge stabilità 2014 commi 304-305)

ART. 6 - SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA

Il Comune di Parabita qualora non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003"), e della L.R. 33/2006, ne affida la gestione, favorendo l'aggregazione, a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'articolo 90 della L. n. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi.

Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i

soggetti di cui sopra possono presentarsi in forma associata.

In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui sopra, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L.13 giugno 2005, n. 118), è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, solo nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui sopra, ai sensi del successivo art. 8.

ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE

L'Amministrazione può affidare direttamente ai soggetti di cui all'art. 6 la gestione di impianti senza rilevanza economica, che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto territoriale, a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel medesimo territorio, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

- a) che si tratti di impianti sportivi senza rilevanza economica le cui caratteristiche e dimensioni consentano lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedano una gestione facile e con costi esigui,
- b) che sia garantita la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;
- c) che sia garantita la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
- d) che sia garantita l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;
- e) che sia garantita la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dall'Amministrazione tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socioeducative e sociali.

L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

ART. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, O CON GARA INFORMALE

L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 6 quando debba procedere all'affidamento in gestione di:

- a) complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei;
- b) singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale che richiedano la realizzazione di eventuali lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori da parte dell'affidatario stesso, che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio.

La selezione di cui al presente articolo è realizzata, di norma, con procedura di pubblica selezione, mediante avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del presente articolo può essere effettuata anche con gara informale alla quale devono essere invitate almeno tre ditte

società/associazioni individuati dall'art. 6 presenti sul territorio, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e/o delle persone anziane nelle attività sportive.

Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

ART. 9 – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene con la procedura dell'avviso pubblico.

L'avviso contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l'eventuale obbligo di realizzazione di i lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, oltre allo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario e il gestore.

ART. 10 – CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

La selezione del soggetto gestore, fermo restando quanto previsto dell'art. 20 della L.R. 33/2006 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti", avverrà con attribuzione di priorità, successivamente esplicitate in punteggi, riferite alle seguenti caratteristiche:

- a) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- d) selezione da effettuarsi in base alla presentazione del progetto dell'attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione o, se richiesto nell'avviso pubblico di selezione, del progetto di realizzazione di lavori di miglioria o di realizzazioni delle opere ulteriori previste;
- e) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

L'ammontare del massimo contributo economico che si intende concedere viene stabilito dalla giunta municipale con atto specifico tenendo conto di quanto erogato negli anni precedenti, dell'aumento dell'indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti compresa la realizzazione di lavori di miglioria o per la realizzazione di investimenti di opere ulteriori, che si intendono affidare al gestore.

L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

ART. 11 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua, in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art.6,

i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare

- a) di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi dalla capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie attività, numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;
- b) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale, al momento della presentazione dell'istanza;
- c) di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

3. La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

- a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto;
- e) aver svolto, gestito od organizzato, nel comune di Parabita attività sportiva per un periodo minimo di 3 anni al momento della presentazione dell'istanza.

ART. 12 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, adotterà il Disciplinare relativo alle modalità di affidamento delle gestioni di impianti sportivi di proprietà del Comune.

L'affidamento avviene con specifico provvedimento del dirigente comunale competente.

Ai concessionari è fatto obbligo di assumersi la responsabilità civile e penale esonerando l'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo sia durante il normale uso dell'attività sia durante le manifestazioni .

ART. 13 – CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

La convenzione contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

- durata dell'affidamento, con un massimo di 20 anni, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della L.R. 33/2006;
- indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
- oneri a carico del gestore, di norma: utenze, ordinaria manutenzione, custodia, pulizie;
- oneri a carico del Comune, di norma: straordinaria manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici;
- in materia di tariffe d'uso temporaneo da parte di soggetti terzi, è obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dalla Giunta Municipale con apposito provvedimento;
- modalità del controllo da parte dell'ente proprietario;
- modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte del soggetto gestore;
- modalità di rescissione consensuale;
- penali in caso di inadempienza da definire in fase tecnica tenendo conto delle particolarità dell'impianto;

–obbligo da parte del soggetto gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T ed altre da indicare;

–riserva di accesso gratuito per il Comune indicativamente per 10 giornate annuali, da concordare con l'Ente gestore.

Può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

–la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;

–la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

Il comune di Parabita può stipulare convenzioni con i soggetti individuati all'articolo 6, per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.

Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orari extra scolastici.

Art. 14 – NUOVI IMPIANTI

Ai soggetti indicati dall'art. 6 , in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, può essere affidata, la gestione degli impianti unitamente all'incarico per la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e/o costruzione di nuovi impianti, a cura e spese degli stessi.

Gli impianti sportivi possono comprendere spazi per attività ricreative, ludiche e/o commerciali di supporto all'attività sportiva.

ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e soggetto gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale.